



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Direzione

02 923.66.1

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “DA BIBLIOTECA DEI LIBRI A BIBLIOTECA DELLE PERSONE” E SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “A.MANZONI” DI PIOLTELLO (MI). PERIODO ANNI TRE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE

CIG 8159233C10

CPV: 92511000-6 Servizi di biblioteche

FAQ 18

Domanda

Spett.le Amministrazione,

in questi giorni di attesa ho sottoposto la questione anche all'ANAC, la quale mi ha segnalato che esiste già un loro parere in merito che vado a riportarvi:

“Capacità economica e finanziaria - comprova - referenze bancarie - possibilità di sostituzione con altri documenti (86.4)

ANAC Delibera 2018

Al riguardo si rammenta che l’Autorità si è espressa più volte sulla questione dell’idoneità delle referenze bancarie richiamando i principi ermeneutici elaborati in vigenza della precedente normativa e sostenendo che, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 41 del D.Lgs n. 163/2006, comma 3 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 86, comma 4, D.Lgs n.50/2016) che prevede, nell’ipotesi di impossibilità di presentare le referenze richieste “per giustificati motivi”, la possibilità di “provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”, l’espressione ‘idonee referenze bancarie’ prevista nei bandi di gara non può considerarsi quale requisito rigido, stante la necessità di contemperare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Parere di precontenzioso n.795 del 19 luglio 2017).”

Il "giustificato motivo" è che la nostra società intrattiene rapporti bancari con un unico istituto bancario, non esiste infatti alcun obbligo per le imprese di avere più di un conto corrente e/o più di un fornitore bancario. Siamo in grado di dimostrare la nostra capacità economico finanziaria attraverso la presentazione dei bilanci. Chiedo quindi gentilmente se alla luce di quanto sopra ritenete congruo per la dimostrazione del requisito la presentazione di 1 referenza bancarie e copia dell'ultimo bilancio approvato alla data attuale.

Risposta

Nella risposta alla Faq 16 avevamo già indicato che la valutazione sarebbe avvenuta, in sede di esame della documentazione, con riferimento al disciplinare di gara e ai commi 1 e 4 dell’art. 86, d.lgs. 50/2016. In particolare il comma 4 recita: “L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Direzione

02 923.66.1

Il citato parere di precontenzioso ANAC 795/2017, si richiama a “quell’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi che, sul punto, aveva precisato che tra i motivi che determinano l’impossibilità di esibire il duplice documento [di referenza bancaria] possa esserci anche semplicemente la circostanza che l’operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo istituto bancario, pur essendo dotato di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti dalla stazione appaltante per partecipare alla gara”.

È quindi acquisito che, nel caso in cui un operatore intrattenga rapporti con un solo istituto bancario, questo operatore non possa essere obbligato a presentare più di una referenza bancaria e debba sopperire alla presentazione della seconda referenza bancaria richiesta nel disciplinare “mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.

Tale valutazione di idoneità non può che avvenire ad opera del seggio di gara, cioè nel corso dell’esame dei documenti effettivamente presentati dal concorrente in sede di gara.
